

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(**COLOMBO EMILIO**)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1969

Disciplina di taluni rapporti derivanti dalla partecipazione all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA)

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 12 agosto 1962, n. 1478, venne autorizzata la partecipazione dell'Italia all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA).

L'Associazione, che è una filiazione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), ha per fine di favorire lo sviluppo economico delle aree arretrate, mediante finanziamenti a progetti di infrastrutture accordati a condizioni notevolmente più favorevoli di quelle praticate sul mercato internazionale e dalla stessa BIRS.

L'Italia entrò a far parte dell'IDA sottoscrivendo una quota di capitale pari a \$ 18.160.000, da versarsi in cinque annualità dal 1960 al 1964.

La ricordata legge n. 1478 fissò le modalità di versamento della quota sottoscritta: al fine di evitare un immediato e rilevante onere a carico del bilancio, venne stabilito che le rate annuali sarebbero state anticipate, all'IDA, da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, per conto del Tesoro, il quale avrebbe rilasciato all'UIC, a fronte

di ogni singolo versamento, speciali certificati di credito, ammortizzabili in dieci anni e fruttanti un interesse il cui tasso fu successivamente fissato, con decreto del Ministro del tesoro, nella misura dell'1 per cento annuo.

La legge non prevede, peraltro, la corresponsione degli interessi di preammortamento, relativi cioè al periodo intercorrente tra la data di ciascun versamento e quella della emissione dei rispettivi certificati.

È questo l'oggetto dell'articolo 1 dell'unito disegno di legge, il quale autorizza appunto il Ministro del tesoro a corrispondere all'UIC l'interesse anche per il periodo indicato, nella stessa misura dell'1 per cento annuo fissato per i certificati.

La spesa relativa alla stampa dei certificati stessi è autorizzata dal successivo articolo 2, mentre la spesa complessiva, prevista in lire 377 milioni viene finanziata, ai sensi dell'articolo 3, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

**Art. 1.**

In corrispondenza delle cessioni di valuta effettuate dall'Ufficio italiano dei cambi ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1962, n. 1478, e per il periodo compreso tra la data di ciascun versamento e quella della emissione dei rispettivi certificati, di cui all'articolo sopracitato, il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere con proprio decreto all'Ufficio predetto, l'interesse nella misura dell'1 per cento annuo.

**Art. 2.**

È autorizzata la spesa, fino ad un ammontare massimo di lire 5 milioni, necessaria per la stampa da parte dell'Istituto poligrafico dello Stato dei certificati di credito previsti dall'articolo 3 della legge 12 agosto 1962, n. 1478.

**Art. 3.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.